

**CONVENZIONE ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R.  
21/2019 per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società  
Udine Mercati Srl - Udine**

Tra i sottoscritti:

- **COMUNE DI UDINE** - C.F. 00168650307, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale Nr. \_\_\_\_ del 29/04/2024, e della deliberazione della Giunta Comunale nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

- **CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE-UDINE** - C.F. 00168650307, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

di seguito indicati unitamente come **"Enti Pubblici"** o singolarmente come **"Ente Pubblico"** soci/socio della società Udine Mercati Srl con sede a Udine, C.F. 02122970300, di seguito anche **"Società"**

**Premesso che:**

- Gli Enti Pubblici sopra enunciati sono soci della società Udine Mercati Srl;
- Udine Mercati Srl è società con sede a Udine a totale partecipazione pubblica preordinata allo svolgimento, nella modalità dell'in house providing, dei servizi pubblici locali e/o dei servizi strumentali affidati dagli Enti Pubblici soci;
- Il capitale sociale della Società, ai sensi di statuto, è interamente e stabilmente posseduto al 100% degli Enti Pubblici soci e in particolare per almeno il 51% dal Comune di Udine;
- Al fine di realizzare compiutamente il suddetto assetto organizzativo in coerenza e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni recate in particolare dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 è necessario disciplinare opportunamente il corretto esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici soci di Udine Mercati Srl;
- Ai sensi del c. 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP):
  - ltr. b): gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'Ente Pubblico o agli Enti Pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del codice civile;
  - ltr. c): "i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi accordi – patti parasociali – di durata anche superiore a cinque anni in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile."
- Lo Statuto di Udine Mercati Srl prevede, in particolare all'art. 9 una specifica disciplina dell'esercizio del controllo analogo congiunto nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di in house providing la cui attuazione è demandata ad una apposita "Commissione di controllo analogo";

- Il divieto per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società” non trova applicazione per le società in house come ribadito dal Consiglio di Stato con Sent. 30 aprile 2018 n. 2599, 16 luglio 2020 n. 8028 e 22 ottobre 2021 n. 7093;
- Ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dell'art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo “coordinato funzioni e servizi determinati”;

Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Finalità della convenzione**

1. Gli Enti Pubblici danno atto che la Società costituisce un soggetto finalizzato all'esercizio di funzioni e competenze di interesse pubblico generale in materia di servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica e di servizi strumentali. Tali attività, all'interno dei rispettivi territori di competenza, vengono realizzate dal gestore Udine Mercati Srl quale affidatario in house dei servizi medesimi in ottemperanza alla normativa, tempo per tempo vigente in materia.
2. Gli Enti Pubblici convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione in house di Udine Mercati Srl quale organismo comune, deputato alla gestione del servizio suddetto nel territorio di rispettiva competenza.
3. In considerazione degli specifici obiettivi e finalità di interesse pubblico che caratterizzano l'attività della Società, gli Enti Pubblici intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato e congiunto delle rispettive prerogative e facoltà di indirizzo, gestione e controllo e in particolare adottare specifici strumenti, ulteriori rispetto a quelli tipici di diritto societario, finalizzati a garantire la piena attuazione del controllo, effettivo e penetrante, sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

#### **Articolo 2 – Espletamento del servizio**

1. L'attività della Società a favore degli Enti Pubblici soci affidanti viene svolta sulla base di regolari contratti di servizio distintamente stipulati tra la Società medesima e le singole Amministrazioni affidanti, già socie di Udine Mercati Srl.

#### **Articolo 3 – Capitale della Società e svolgimento dell'attività**

1. Gli Enti Pubblici soci si impegnano a garantire che l'intero capitale sociale della Società sia interamente e stabilmente mantenuto in mano pubblica.
2. Gli Enti Locali si impegnano a vigilare affinché la Società svolga la parte più rilevante della propria attività – ossia oltre l'80% del fatturato – nello svolgimento dei servizi a essa affidati dagli Enti Pubblici soci.
3. L'ulteriore produzione residua rispetto al suddetto limite minimo, può essere svolta solo qualora la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Articolo 4 – Commissione di controllo analogo**

- 1 La Commissione di controllo analogo (di seguito semplicemente “Commissione”), fatte salve le specifiche attribuzioni e facoltà riconosciute ai singoli soci dai rispettivi contratti di servizio, è sede collettiva di informazione, consultazione, indirizzo e controllo sui servizi svolti dalla Società, sull'andamento della gestione e

dell'amministrazione aziendale al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto secondo le disposizioni comunitarie e nazionali sull'in house.

2. La Commissione è formata da un numero di componenti pari a quello dei soci affidanti in house l'espletamento di servizi alla Società. Detti soci provvedono alla designazione, ed eventualmente alla revoca e/o sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione. Tali componenti sono scelti dal socio affidante tra i propri Amministratori in carica e/o dipendenti e cessano al termine del rispettivo mandato o al termine del relativo rapporto di lavoro, ovvero qualora venga meno l'affidamento in house alla Società da parte dell'Ente Pubblico di appartenenza. Essi cessano altresì nel caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'incarico. In caso di impedimento temporaneo, è ammessa la delega ad altro Amministratore e/o dipendente dell'Ente Pubblico medesimo.
3. La carica di componente della Commissione è svolta a titolo gratuito.
4. La Funzione di Presidente è svolta dal membro designato dal Comune di Udine. Esso rappresenta la Commissione in tutti i rapporti con la Società ed i terzi. Ogni riunione è verbalizzata da un Segretario all'uopo designato dal Presidente.
5. La Commissione è un organismo permanente e rimane in carica finché perdurano affidamenti in house a favore di Udine Mercati Srl. Nell'arco di tale periodo i suoi componenti possono essere in qualunque momento revocati, sostituiti o rinominati dall'Amministrazione di provenienza.
6. La Commissione è convocata dal suo Presidente presso la sede della Società o altra sede, anche su richiesta di uno o più Enti Pubblici soci qualora sussistano specifiche problematiche sulla gestione dei servizi svolti dalla Società.
7. La Commissione si riunisce, ove opportuno, prima di ciascuna convocazione dell'assemblea dei soci al fine di concertare preventivamente le posizioni da assumere sui punti all'ordine del giorno, ad esclusione della nomina dell'Organo amministrativo come successivamente disciplinata.
8. Sono valide anche le riunioni della Commissione tenute per videoconferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente.
9. La Commissione ove per il suo funzionamento si avvalga della struttura organizzativa della Società, non dovrà comportare oneri a carico della stessa.
10. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.
11. Le decisioni dei membri della Commissione sono assunte in spirito di buona fede e leale collaborazione con il voto favorevole di almeno il 60% dei presenti.
12. Nel caso in cui eventuali provvedimenti della Commissione potessero determinare conseguenze negative sul servizio svolto dalla Società al singolo Ente Pubblico affidante, il commissario che lo rappresenta avrà diritto di introdurre, esclusa ogni penalizzazione o aggravio sulla Società o altri soci, le modifiche atte a rimuovere o mitigare dette pregiudizievoli ricadute.
13. Qualora la Commissione sia chiamata ad esprimersi specificamente sui servizi affidati dal singolo Ente Pubblico, la relativa decisione sarà assunta, tenuto conto del precedente punto N. 12, in conformità alle indicazioni dell'Ente Pubblico medesimo.
14. Ove la Commissione non riesca ad assumere una valida decisione ai sensi del c. 11, l'Organo Amministrativo potrà agire in autonomia secondo le ordinarie modalità di assunzione delle proprie decisioni, previa opportuna motivazione anche riguardo alla tutela degli interessi degli Enti Pubblici affidanti, in particolare se di minoranza, e all'assenza di elementi confliggenti o penalizzanti gli stessi.

## **Articolo 5 – Attività e funzioni della Commissione di controllo analogo**

1. Al fine dell'esercizio del controllo in epigrafe, la Commissione:
  - a. assume informazioni sull'attuazione degli investimenti, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, e in generale sull'andamento della Società con riferimento all'attività svolta;
  - b. ricerca soluzioni condivise atte a conciliare eventuali divergenze fra gli Enti Pubblici soci su problematiche di interesse generale.
2. La Società è assoggettata all'attività di indirizzo della Commissione di controllo analogo cui è tenuta a trasmettere preventivamente i seguenti atti:
  - a. Budget;
  - b. Piani industriali, d'investimento ed ogni altro documento strategico o programmatico;
  - c. Preconsuntivi e/o report infrannuali atti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei singoli servizi svolti, nonché l'attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione autorizzati;
  - d. Organigramma ed assetto organizzativo;
  - e. Piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale;
  - f. Proposte di modifica di tariffe e corrispettivi;
  - g. Proposte di modifiche statutarie e atti di straordinaria amministrazione.
3. La Commissione di Controllo analogo, entro 20 giorni dal ricevimento dei suddetti atti, formula eventuali pareri e raccomandazioni che costituiscono documenti di indirizzo per l'Organo amministrativo della Società.
4. L'Organo amministrativo è chiamato a conformare il proprio operato ai suddetti pareri della Commissione e ove ritenga di discostarsene, dovrà darne espressa motivazione nonché informare tempestivamente la Commissione medesima.
5. La Commissione di Controllo Analogo, anche su istanza del singolo Ente Pubblico affidante, ove ritenga che l'Organo amministrativo abbia omissso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, può richiedere all'Organo amministrativo o all'Organo di Controllo l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti eventuali provvedimenti al riguardo. In tale circostanza l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno l'85 % del capitale e il voto favorevole della maggioranza dei soci affidanti.
6. L'Organo amministrativo è altresì tenuto a consultare la Commissione di controllo analogo con riferimento a ogni ulteriore provvedimento da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea.
7. L'Organo amministrativo attua i piani ed i programmi assentiti dalla Commissione di Controllo Analogo, relazionando semestralmente alla Commissione medesima e all'Assemblea dei soci sul loro stato di avanzamento e sui risultati raggiunti.
8. L'Organo amministrativo, trasmette altresì, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, il progetto dello stesso alla Commissione di controllo analogo onde consentirgli una compiuta valutazione delle relative risultanze.
9. Ove non sussista una pluralità di Enti Pubblici affidanti in house, tutte le prerogative, diritti e facoltà attribuite alla Commissione di Controllo Analogo sono riconosciute ed esercitate dall'Ente Pubblico unico socio affidante.
10. Ove lo ritenga necessario, la Commissione ha facoltà di richiedere all'Organo amministrativo o all'Organo di Controllo, anche su istanza motivata del singolo Ente affidante, la convocazione dell'Organo amministrativo della Società o dell'Assemblea dei soci proponendo l'oggetto da inserire all'Ordine del Giorno;

11. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, la commissione si avvale della collaborazione degli organi sociali della Società nonché dei suoi dipendenti.
12. I componenti della Commissione sono tenuti a utilizzare le informazioni come sopra assunte per le sole finalità del controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza. Si impegnano inoltre a non divulgare atti o informazioni che potrebbero in ogni caso nuocere agli interessi della Società.

#### **Articolo 6 – Governance di Udine Mercati Srl**

1. Il Comune di Udine si impegna a valutare, in accordo con gli altri Enti Pubblici affidanti, i motivi per la scelta del tipo, monocratico o collegiale, di Organo di governo da adottare, di volta in volta, nella Società;
2. Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore unico di nomina assembleare, il Comune di Udine si impegna a individuarne il nominativo in accordo con gli altri Enti Pubblici affidanti.
3. In caso di nomina di Organo amministrativo formato da tre componenti, il Comune di Udine si impegna a votare in assemblea il componente indicato dagli altri Enti Pubblici affidanti. L'eventuale revoca e sostituzione del consigliere così indicato sarà parimenti operata in accordo con i suddetti Enti Pubblici designanti.

#### **Articolo 7 – Durata, cessazione ed efficacia della Convenzione**

1. L'adesione alla presente Convenzione garantisce la tutela degli interessi e delle prerogative di ciascun Ente affidante indipendentemente dalla misura della rispettiva partecipazione Societaria.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre, per ciascun Ente Pubblico affidante, dalla data della sua sottoscrizione e permane per tutto il periodo di effettivo svolgimento del servizio in house affidato ad Udine Mercati Srl dall'Ente Pubblico medesimo.
3. La perdita sopravvenuta per qualsiasi causa della qualifica di socio di Udine Mercati Srl da parte dell'Ente Pubblico comporta la contestuale decadenza del medesimo dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 8 – Trasferimenti delle quote e variazione della Convenzione**

1. Gli Enti Pubblici hanno facoltà di trasferire in tutto o in parte le proprie quote di Udine Mercati Srl alle condizioni di legge e nelle forme indicate nello statuto sociale.
2. Qualora l'Ente Pubblico ceda interamente le proprie quote di Udine Mercati Srl e/o cessi di usufruire dei servizi in house da parte di Udine Mercati Srl, estingue automaticamente anche la propria adesione alla presente Convenzione.
3. L'uscita dell'Ente Pubblico dalla presente Convenzione, per qualsiasi motivo intervenuta, è accertata dalla Commissione e non dà diritto in nessun caso a pretese o diritti di alcun genere a nessun titolo.
4. È consentito a ulteriori soci pubblici di Udine Mercati Srl, di aderire successivamente alla presente Convenzione onde poter ricevere l'espletamento di ulteriori servizi erogabili dalla Società nella modalità in house providing.
5. L'adesione è disposta dalla Commissione, previa formale approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Ente interessato. Per effetto di un tanto il socio acquisisce i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi tutti in essa previsti.
6. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione può attuarsi unicamente previo unanime consenso degli Enti soci tempo per tempo aderenti, con eccezione della

cessazione ed adesione dei soci pubblici affidanti la cui attuazione rimane in capo alla Commissione.

**Articolo 9 – Clausola Compromissoria**

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, uno o più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
3. L'organo si pronuncia anche in merito alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

Visto, approvato e sottoscritto,

Udine li \_\_\_\_\_